

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3719**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI e ANGIUS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2006**

—————

Istituzione della Fondazione nazionale per la memoria e la storia  
delle stragi, degli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti  
compiuti negli anni 1943, 1944 e 1945

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli anni 1943, 1944, 1945 gran parte dell'Italia venne messa a ferro e a fuoco. Diverse migliaia furono - in gran parte donne, anziani, bambini - le vittime delle stragi e degli eccidi compiuti dai nazifascisti. Oltre 15.000 sono solo quelle menzionate nei fascicoli rinvenuti nel 1994, nell'Armadio della vergogna. Solo alcuni emblemi di questa immane tragedia: Marzabotto, S. Anna di Stazzema, Cefalonia e pochi altri, sono noti. Tutti gli altri risultano pressoché sconosciuti. Non fanno ancora parte del patrimonio della memoria e della storia.

In Italia, a differenza di altri Paesi - Giappone, Corea del Sud, Germania, ed altri - manca la «mappa geografica» dei luoghi che furono teatro delle stragi e degli eccidi compiuti innanzitutto nelle zone intorno alla «linea gotica» che attraversava la penisola: dal Tirreno all'Adriatico. Non esiste ancora oggi - ciò è particolarmente grave - una documentazione completa: delle denunce, dei processi celebrati - purtroppo assai pochi - o solamente istruiti, o colpevolmente impediti come è stato per quelli concernenti 695 fascicoli rinvenuti nell'Armadio della vergogna. Sottratti all'azione penale. Occultati per quasi 60 anni e restituiti alle procure competenti solo nel 1998. Sulle cause e sulle responsabilità di uno dei più gravi crimini contro l'ordinamento, sta indagando una apposita commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti istituita ai sensi della legge 15 maggio 2003, n. 107.

Quelle richiamate finora sono le dimensioni inquietanti di un «buco nero», di un «vuoto di memoria», di una «lacerazione della storia» ai quali occorre con urgenza,

determinazione e generosità, porre rimedio. E questo obiettivo, non vi è dubbio, costituisce un superiore interesse nazionale. Poiché la democrazia è forte, duratura, non insidiata od esposta a rischi, anche se i cittadini sono resi consapevoli della loro storia, educati a guardare in faccia la realtà, anche a quella evocata dalle pagine più buie, tragiche e vergognose del passato. Solo così le idealità e le prospettive dell'antifascismo e della Resistenza, trascritte nella Costituzione, continueranno ad informare lo spirito pubblico e la coscienza civile delle nuove generazioni.

Ricostruire le vicende tragiche degli anni 1943, 1944 e 1945, coltivare la memoria delle vittime, divulgarne la conoscenza promuovendo ricerche, approfondimenti e riflessioni, può contribuire a quella «memoria condivisa» incompiuta e della cui mancanza la democrazia e la società italiana ancora patiscono. Essa è una necessità per l'unità nazionale, un alto senso dello Stato e delle istituzioni ed affinché il nostro Paese: la sua storia, la sua identità e le sue aspirazioni meritino rispetto ed ascolto nella comunità delle nazioni.

Non di meno, questa è la strada, l'unica rimasta anche a causa di decenni di omissioni, dimenticanze e trascuratezze che non di rado hanno travalicato i limiti della legge, per rimettere il debito contratto dalla democrazia italiana nei confronti dei sacrifici estremi delle vittime dei crimini nazifascisti, delle stragi e degli eccidi compiuti in Italia negli anni 1943, 1944 e 1945 e lasciati, nella maggioranza dei casi colpevolmente, senza giustizia.

Per questi fini si propone il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Fondazione nazionale per la memoria e la

storia delle stragi, degli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti compiuti negli anni 1943, 1944 e 1945.

L'articolo 2 interviene a delineare le finalità della Fondazione quali la ricostruzione materiale e circostanziata di tutte le stragi e gli eccidi oltre che delle identità delle vittime; l'allestimento dell'Archivio nazionale delle stragi degli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti compiuti negli anni 1943, 1944 e 1945, da affidarsi - una volta costituito - alla tutela e alla conservazione della stessa Fondazione che potrà dotarsi anche di una banca dati. Una sezione dell'Archivio dovrà essere riservata ai fascicoli rinvenuti nell'Armadio della vergogna e alla loro storia da documentare anche con l'acquisizione: dei fascicoli e delle altre carte rinvenute nel 1994 nell'Armadio della vergogna; dei documenti e degli atti dell'inchiesta del Consiglio della magistratura militare conclusasi nel 1998; dei documenti e degli atti dell'indagine svolta dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati negli anni 2000-2001 e dei documenti e degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. La Fondazione, nel perseguimento delle sue finalità promuoverà

ricerche storiche, convegni, seminari, pubblicazioni periodiche ed iniziative editoriali anche in collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati, italiani e stranieri. In questo ambito, di particolare rilievo potrà rivelarsi uno stabile rapporto della Fondazione con la rete degli istituti storici territoriali costituiti nel dopoguerra, dotati di importanti documentazioni, di qualificate energie e nelle cui attività si formano e si specializzano decine di giovani ricercatori.

L'articolo 3, con riferimento al prioritario interesse nazionale perseguito dalla Fondazione, prevede che i soci fondatori vengano individuati nel Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca; nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle associazioni nazionali della Resistenza.

L'articolo 3 stabilisce, inoltre, l'adesione dei soci ordinari, pubblici e privati, specialmente nei comuni e nelle province nei cui territori ebbero luogo gli eventi tragici degli anni 1943, 1944 e 1945.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione.

L'articolo 5 definisce il reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'attività istituzionale della Fondazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione)*

1. È istituita, con sede in Roma la Fondazione nazionale per la memoria e la storia delle stragi, degli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti compiuti negli anni 1943, 1944 e 1945, di seguito denominata «Fondazione». Ente di diritto privato, di prioritario interesse nazionale, soggetto alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

*a)* ricostruzione degli eventi relativi ad ogni strage ed eccidio, classificazione dei materiali con riferimento alla data, al luogo geografico e alla tipologia del reato denunciato, presunto o sanzionato dalla magistratura;

*b)* compilazione dell'Archivio nazionale di tutte le stragi, gli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti compiuti negli anni 1943, 1944, 1945;

*c)* conservazione e tutela dell'Archivio nazionale di cui alla lettera *b)*, con particolare riferimento alla storia dei 2273 fascicoli rinvenuti nell'Armadio della vergogna.

2. Nel perseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni, enti ed istituti italiani e stranieri, pubblici e privati e dotarsi di una banca dati.

## Art. 3.

*(Disciplina)*

1. Alla Fondazione, partecipano, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, quali soci fondatori: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni nazionali della Resistenza e, quali soci ordinari, soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità e che ne facciano richiesta, riservando la priorità ai comuni e alle province i cui territori furono teatro delle stragi e degli eccidi degli anni 1943, 1944, 1945.

2. Lo statuto della Fondazione, da adottarsi da parte dei soci fondatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il conferimento dei capitali da parte dei soci fondatori, nonché le modalità di adesione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, i relativi apporti di capitale, la loro partecipazione agli organi e la durata delle cariche.

3. La partecipazione dei soci ordinari avviene nel corso dell'anno successivo alla data di adozione dello Statuto.

4. La maggioranza dei componenti negli organi della Fondazione è riservata ai soci fondatori.

5. La vigilanza sulla Fondazione è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali.

## Art. 4.

*(Consiglio di Amministrazione)*

1. Il Consiglio di Amministrazione, da rinnovarsi entro i due anni successivi all'adozione dello Statuto, è formato da sette componenti così individuati:

a) un componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre componenti designati dalle associazioni nazionali della Resistenza.

2. Il Presidente della Fondazione ed il vice Presidente sono eletti a maggioranza tra i componenti del Consiglio di amministrazione che nomina anche un segretario esecutivo per l'attuazione delle sue decisioni.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno della sua istituzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno dell'istituzione della Fondazione, si provvede mediante lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte di corrente, «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



